

Legge sulla statistica federale

(LStat)

(Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali)

Modifica del 23 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 31 marzo 2011¹;

visto il parere del Consiglio federale del 4 maggio 2011²,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 1992³ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1, 1^{bis} e 4

¹ La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 2007⁴ sul censimento.

^{1bis} La partecipazione delle persone fisiche o giuridiche come pure delle istituzioni incaricate di compiti di diritto pubblico alle rilevazioni indirette è obbligatoria.

⁴ Se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente, nell'ordinare una rilevazione il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informare; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

1 FF 2011 3599

2 FF 2011 3989

3 RS 431.01

4 RS 431.112

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 dicembre 2011

Consiglio degli Stati, 23 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 4 gennaio 2012⁵

Termine di referendum: 13 aprile 2012

⁵ FF 2012 57